

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I.

E' lecito assistere alla rappresentazione o teatrale o cinematografica di un libro proibito; p. es. dei *Miserabili* di Vittor Hugo?

R. *Attento iure positivo*, ossia per la legge proibente della Chiesa, non consta l'illicità. Il can. 1398 suona così: « Prohibitio librorum id efficit, ut liber sine debita licentia nec edi, nec legi, nec retineri, nec vendi, nec in aliam linguam verti, nec ullo modo cum aliis communicari possit »; l'ultimo termine vuol dire « farlo passare ad altri » o come dono, o come prestito.

Udir leggere non è *leggere*: veder rappresentato su una tela od udire narrato un fatto non è leggere. La legge proibente va interpretata strettamente.

Però *attento iure naturae* quella rappresentazione o teatrale o cinematografica può essere un incentivo a leggere il libro. Questa stessa rappresentazione è sempre un'affermazione dei principi errati o delle narrazioni contenute nel libro. Certo non è acconsentita dallo spirito cristiano.

A proposito dei *Miserabili* non si dica: « Ormai certe questioni sono superate: il libro non avrebbe ragione d'essere condannato ».

Tutti sanno che Leone XIII espunse molte centinaia di libri dall'*Indice dei libri proibiti*: ma i *Miserabili* vi sono ancora. Chi volesse una buona esposizione della natura maligna in alto grado di tal libro, veda quello che già scrissi sulla *Rivista* (maggio 1927, p. 266 e seg.) e il lavoro profondo del Sac. G. CASATI (*Rivista di letture*, di Milano, settembre 914, p. 162, « *Il ritratto di un vescovo* » e settembre 915, p. 161 per « *Nostra Signora di Parigi* », che è ancor peggiore del primo, e *I libri letterari condannati dall'Indice*, con prefazione di S. E. il Card. PIETRO MAFFI, Ghirlanda, Milano, pag. 13-33).

Quanto alla lettura cioè alla condanna, che permane, dei due menzionati lavori di V. Hugo, il Cristiano deve tenersi pago del « Qui vos audit me audit ».

II.

I. Se un figlio possa con disposizione testamentaria lasciar nulla al padre: e se, quando questi o non conoscendo la legge o non volendo invocarla, tace, gli altri eredi possano ritenersi l'eredità (*Rivista*, febbraio, pag. 84, 4.a).

R. Se il padre conosce la legge civile e non la invoca vi rinuncia; amen. Se non la conosce ancora pare che gli altri eredi possano ritenersi l'eredità, perchè il disposto dell'art. 807 del Cod. Civ. (se il testatore non lascia nè figli, nè discendenti, ma ascendenti, non può di-

sporre che dei due terzi dei beni) pare non appartenga a quelle leggi civili, che come dice il BERTAGNA (*De restit.*, n. 98), jus naturale explicant.

« Legitima prout talis de solo jure civili est, ut jam valde communis sententia » dice lo stesso autore (n. 99) « Nec enim debent filii parentibus thesaurizare; sed parentes filiis » dice S. Paolo (II *Cor.*, 12-14) e S. Tomaso commenta dicendo che il tesoreggiare e il radunare riguarda il futuro: e i genitori devono pensare al futuro dei figli, non viceversa (a parte il caso di bisogno attuale da parte dei genitori stessi) « thesaurizatio et congregatio fit in posterum. Sed nos videmus quod secundum naturam filii succedunt parentibus et non e converso, nisi in aliquo tristi eventu » (*In Epist. S. Pauli*). E si noti che: è sì voluto dal diritto naturale che i genitori provvedano ai figli; lascino loro, ma il quantitativo di quel che lasciano non è di diritto naturale; perchè i genitori non sono semplici usufruttuarii dei loro beni, e possono disporre di essi come vogliono, purchè provvedano convenientemente alla continuazione dell'esistenza fisica e morale dei figli: (E' inutile citare: basti *D'Annibale* II, 375. « Filii parentibus pietatem debent... si egeant, opem... *Idem*, n. 574 e 75).

Conclusione: se i genitori non invocano la legge civile, amen: sibi tribuant: chi nel caso li sorpassa senza frodi non viola la giustizia. O queste leggi civili, che determinano la proprietà, hanno la loro ragione nel diritto di natura, e obbligano ante eorum invocationem: o non l'hanno, e obbligano se invocate. (BERTAGNA, *De restit.*, n. 94-110).

II. Se, chiusa la procedura fallimentaria, il fallito viene in possesso di nuove sostanze, è tenuto a sopperire, cioè a completare i pagamenti?

Dice il LEHMKUHL (II, 1230, 3): « Per senèque judicialis neque conventionalis bonorum cessio excusat a futura residuorum debitorum solutione nisi forte aut expressa creditorum declaratione aut aliis signis satis certis pateat, creditores voluisse debita, quae restent, absolute condonare ». GURY-TUMMOLO, I, n. 700. « Ceterum regula ex communi DD. sententia est, quod si cedens bonis venerit ad pinguorem fortunam tenetur, quantum potest, ad integre solvendum », BALLERINI, III, p. II, n. 408, 6.

L'art. 815 del nostro *Cod. di Comm.* è esplicito: « Compite le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento del residuo credito: ma ciascun creditore conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito ». Chi vuole invocare questa legge civile, in sè tutt'altro che ingiusta, lo può fare. (Sta anche nel *Codice Francese*, a. 1270).

La cosa va diversamente nel *Concordato*: tutto si finisce e per quelli che si sottoscrivono e per i non sottoscrittori: vedi, poichè non voglio ripetermi, la nostra *Rivista* novembre 928, p. 651.

MONS. CARLO GORLA

Penintenziera della Metropolitana di Milano